

TAR Lecce, Sezione II - Sentenza 24/09/2007 n. 3362
d.lgs 163/06 Articoli 94 - Codici 94.1.1

La giurisprudenza ha ritenuto che in presenza di lavori di non rilevante complessità, deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell'approvazione della progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in definitiva, la definizione e l'identificazione di ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità comprendendo tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell'opera, in conformità con il progetto preliminare. Pertanto, se può ritenersi ammissibile un unico progetto che contenga in sé il progetto definitivo e quello esecutivo, purtuttavia da tale documento, sia pure unitario, non è dato prescindere per la realizzazione di lavori pubblici c.d. cantierizzabili.